

RC 14456/12.05.2021

ROMA



Dipartimento Risorse Economiche
Dipartimento Tutela Ambientale

**Proposta di Deliberazione che si sottopone all'approvazione
dell'Assemblea Capitolina**

prot: QL20210036178

del: 05/05/2021

OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale per l'anno 2021.

L'ASSESSORE DELEGATO
al Bilancio e al coordinamento
strategico delle Partecipate

Firmato digitalmente da
ini Lemmetti
GIANNI LEMMETTI

CN = LEMMETTI GIANNI
C = IT

L'ASSESSORE DELEGATO
ai Rifiuti

Dott.ssa Katia Ziantoni
Firmato digitalmente da
KATIA ZIANTONI

CN = ZIANTONI KATIA
C = IT

Parere reso ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j),
del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
RISORSE ECONOMICHE




Dott. Stefano Cervi

Firmato digitalmente da
STEFANO CERVI
CN = CERVI STEFANO
C = IT

II DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TUTELA AMBIENTALE

Firmato digitalmente da
De Bernardini

NICOLA DE BERNARDINI
CN = DE BERNARDINI NICOLA
C = IT

Parere Ufficio proponente	Parere della Ragioneria Generale	Attestazione avvenuta assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18/8/2000 n. 267 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.	Il Direttore della Direzione Supporto giuridico-amministrativo agli Organi all'Amministrazione F.to 
Il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche Dott. Stefano Cervi Firmato digitalmente da STEFANO CERVI CN = CERVI STEFANO C = IT	Il Ragioniere Generale Dott.ssa Anna Guiducci Firmato digitalmente da ANNA GUIDUCCI	Il Vice Segretario Generale F.to 
Il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale Dott. Nicola De Bernardini Firmato digitalmente da NICOLA DE BERNARDINI		Il Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti F.to 

CN = DE BERNARDINI NICOLA
C = IT

**PROPOSTA DELLA GIUNTA
ALL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DECISIONE**

60 28/5/2021



Premesso:

- Che con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 52 del 25 settembre 2015 è stato affidato ad AMA S.p.A. il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed i servizi di igiene urbana della città di Roma per la durata di quindici anni, sulla base del Piano Economico Finanziario (2015 - 2029) redatto il 28 luglio 2015;
- con la predetta deliberazione di A.C. n. 52/2015 è stato confermato ad AMA S.p.A. anche l'affidamento delle attività riguardanti l'applicazione e la gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI) "fino alla data in cui verrà completato il passaggio operativo delle funzioni a Roma Capitale";
- Che con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 42 del 15 marzo 2018 è stata approvata la gestione diretta della Tassa sui Rifiuti (TARI) da parte di Roma Capitale, la nomina del funzionario responsabile interno all'Amministrazione Capitolina e la riscossione della TARI su conti correnti intestati all'Ente a partire dall'01.01.2020;
- Che tale deliberazione ha previsto un processo di internalizzazione che vede attualmente il mantenimento in capo ad AMA S.p.A. delle attività di supporto alla gestione della TARI (bollettazione, rapporti con gli utenti, tenuta e aggiornamento della banca dati, etc.), regolate tramite convenzione con la società partecipata, approvata con delibera di G.C. n. 180 del 20 agosto 2020;
- Che l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- Che l'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, il Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
- Che il termine di approvazione degli atti deliberativi TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021 degli Enti locali, è stato fissato al 31 marzo 2021 dal decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021, ulteriormente differito al 30 aprile 2021 dall'articolo 30, comma 4, del decreto legge del 22 marzo 2021, n. 41;
- Che il successivo comma 5, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.
- Che, in virtù di quanto disposto dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere concernenti la tassa sui rifiuti acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del medesimo decreto legge, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e che il comune effettui il predetto invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- Che, sempre in base al citato articolo 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201 del 2011, i versamenti della tassa sui rifiuti la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre i versamenti la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Considerato:

- Che l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, "*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*", ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito Autorità o AER) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*";
- Che la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - "*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'*" (lett. f);



- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);*
- *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”.*
- Che, anche in esito alle consultazioni pubbliche effettuate da ARERA, la stessa ha ritenuto opportuno adottare il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (di seguito MTR) per il primo periodo regolatorio, confermando la proposta di applicare una regolazione che disciplini l’aggiornamento, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. n. 158/1999, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- Che la Deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha ad oggetto la Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e l’approvazione del MTR (Allegato A alla delibera stessa), per la determinazione delle componenti dei costi da coprire mediante TARI;
- Che la stessa deliberazione ARERA prevede una profonda revisione delle regole di individuazione dei costi, obblighi del tutto nuovi per soggetti gestori, Enti e Autorità stessa prolungando l’iter di redazione, approvazione e validazione dei Piani Finanziari;
- Che, in particolare, la deliberazione appena citata prevede che:
 - il perimetro gestionale è uniforme su tutto il territorio nazionale e comprende lo spazzamento e lavaggio delle strade, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; la gestione tariffe e rapporti con gli utenti; il trattamento e recupero dei rifiuti urbani; il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.
 - la definizione delle componenti di costo in: costi operativi, costi d’uso del capitale e componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019.
 - la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie.
 - la determinazione dei corrispettivi per l’utenza in ciascuna annualità 2020 e 2021 attraverso le componenti di costo fisso e variabile individuate in base all’MTR attribuendo i costi tra utenze domestiche e non domestiche, in coerenza con le tabelle del d.P.R. 158/1999.
- Che il metodo MTR prevede che le componenti di costo da utilizzare per la costruzione del PEF 2021, siano riferite all’anno a-2, ossia all’esercizio finanziario 2019, risultanti, come detto, da fonti contabili obbligatorie;
- Che le Deliberazioni ARERA n. 158 del 05 maggio 2020 e n. 238 del 23 giugno 2020 hanno parzialmente modificato il MTR di cui alla delibera n. 443/2019, introducendo misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e prevedendo la possibilità di misure agevolative per gli utenti maggiormente colpiti dall’emergenza stessa;
- Che il MTR, all’art. 18, prevede che i gestori predispongano il PEF in conformità alle indicazioni metodologiche dello stesso articolo, a partire dai valori delle componenti di costo operativo e di costo d’uso del capitale individuate sulla base del medesimo provvedimento di ARERA;
- Che con la Deliberazione ARERA n. 493 del 24 novembre 2020 è stato predisposto un aggiornamento del MTR ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021;
- Che il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:
 - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l’effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
 - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
 - una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni;
 - b) i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti.
- Che il PEF deve altresì includere una tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all’*Appendice 1* al MTR) - corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in *Appendice 2*) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all’*Appendice 3*) - che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all’IVA e alle imposte;



- Che il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati;
- Che l'articolo 19 del MTR prevede che il PEF sia sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione e che la verifica concerne almeno:
 - a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR;
 - c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.
- Che il PEF viene aggiornato annualmente dall'Ente territorialmente competente entro il termine previsto dalla normativa vigente, garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.
- Che i criteri per il riconoscimento dei costi sono basati sui seguenti punti:
 - una puntuale definizione delle attività che rientrano nel computo tariffario;
 - l'identificazione degli oneri, come risultanti da fonti contabili obbligatorie relative ad un anno base (a-2), nel caso di specie il 2019, afferenti alle attività di cui al punto precedente;
 - riclassificazione delle voci di costo (sulla base di specifiche poste "rettificative") nelle componenti "costi operativi di gestione", "costi comuni" e "costi d'uso del capitale";
 - l'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie;
 - un'impostazione regolatoria di carattere asimmetrico, in cui le valutazioni e i calcoli sottesi alle singole componenti di costo, in situazioni di equilibrio economico e finanziario, potranno riflettersi (nel periodo 2020-2021) in incrementi dei corrispettivi nella misura in cui si ritenga necessario assegnare obiettivi di miglioramento gestionale, nella forma di più elevate prestazioni erogate agli utenti o di modifiche del perimetro gestionale;
 - l'introduzione di modalità graduali per il recupero di eventuali scostamenti – originati dall'applicazione del nuovo MTR, con riferimento ai costi relativi all'anno 2019;
 - l'individuazione di incentivi tali da consentire agli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici da ripartire tra operatori e utenti, introducendo a partire dall'anno 2020 un fattore di *sharing* dei proventi derivanti dalla vendita di materiali recuperati e/o di energia derivante dal trattamento dei rifiuti urbani, ad eccezione dei ricavi derivanti dalla vendita dei materiali di recupero degli imballaggi alle piattaforme del Consorzio CONAI;
 - la regolazione della remunerazione del capitale investito in considerazione della natura composita del servizio del ciclo integrato dei rifiuti.
- Che, al fine di determinare la dimensione finanziaria del PEF, completando per la parte di competenza il PEF presentato dal gestore, l'Ente territorialmente competente, deve fissare discrezionalmente i seguenti coefficienti e fattori previsti dal MTR:
 - a) coefficiente di gradualità (γ): esso aumenta o riduce la quota di conguaglio recuperabile e riferito allo scostamento tra costi del 2019 rideterminati e il complesso delle entrate tariffarie di quell'anno;
 - b) elemento r : è il numero di rate, fino ad un massimo di 4, fissate dall'ente locale per il recupero del conguaglio di cui al punto che precede;
 - c) fattore b : è il fattore (di *sharing* dei proventi) che aumenta o riduce la quota parte di ricavi derivanti dalla vendita di materiali o energia che il gestore può trattenersi;
 - d) fattore ω : è il fattore correttivo del fattore b , che aumenta o riduce la quota parte di ricavi derivanti unicamente dai corrispettivi CONAI che il gestore può trattenersi;
 - e) coefficiente X : è il coefficiente che aumenta o riduce il limite di incremento delle entrate tariffarie (e quindi consente una maggiore o minore crescita della TARI) in funzione del recupero di produttività che l'ente locale intende determinare a carico del gestore;
 - f) coefficienti QL e PG : sono i coefficienti da determinarsi in funzione di obiettivi di miglioramento della qualità o di variazioni del perimetro gestito, che possono essere intercettate nella componente prospettica di costo operativo CO_{exp} .
 - g) coefficiente $C_{19_{2021}}$: è il coefficiente che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore nel 2021 al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Dato atto:

- che in data 12/01/2021 con PEC l'Amministratore Unico di AMA S.p.A. ha trasmesso una prima simulazione del PEF per l'anno 2021, acquisito al prot. QB/17160 del 13/01/2021, redatto secondo le disposizioni del MTR di cui alla deliberazione di ARERA n. 443/2019;



- che, con nota del 14/10/2020 prot. QB/474518, il Dipartimento Risorse Economiche ha richiesto ad Æqua Roma S.p.A., in qualità anch'essa di gestore, la presentazione del PEF 2021, per la parte relativa ai costi per il servizio di supporto al contrasto all'evasione TARI, regolata nel Contratto di servizio fra Roma Capitale e la Società partecipata;
- che in data 02/11/2020 prot. 0017936/2020 il gestore Æqua Roma S.p.A. ha trasmesso il PEF per l'anno 2021, acquisito al prot. QB/506910 del 03/11/2020, redatto secondo le disposizioni del MTR, cui è allegata, altresì, la dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3);
- che in data 22/03/2021 prot. 0023452.U il gestore AMA S.p.A. ha trasmesso il PEF per l'anno 2021, acquisito al prot. QB/132547 del 23/03/2021, redatto secondo le disposizioni del MTR di cui alle deliberazioni di ARERA n. 443/2019 e n. 493/2020 allegando, altresì, la dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3), successivamente integrata con la quantificazione dei costi Covid-19 per l'anno 2021 con prot. 0024716.U del 26/03/2021, acquisito in pari data al prot. QB/138875;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 3416 del 12/02/2021 il Dipartimento Risorse Economiche ha ritenuto necessario istituire un gruppo di lavoro interdisciplinare al fine di procedere al controllo (a campione) dei costi inseriti dai gestori nei dati di input alla base della proposta di Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- che, in base al controllo dei costi effettuato dal gruppo di lavoro, stante il rispetto dei requisiti di cui al punto 19 del MTR sopra richiamati, è possibile validare i PEF presentati dalle due Società e, pertanto, il PEF complessivo, integrato con i dati di costo dell'Ente;
- che l'integrazione dei PEF 2021 presentati dalle due Società partecipate in qualità di gestori determina i costi complessivi riconoscibili per l'anno 2021, che costituiscono a loro volta la base finanziaria su cui articolare le tariffe TARI 2021;
- che nella nota tecnica allegata (**Allegato 1**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, sono indicati i valori dei coefficienti e fattori fissati da Roma Capitale per determinare la dimensione finanziaria finale del PEF 2021;
- che il suddetto piano ha quantificato costi 2021 pari a euro 830.727.978,00 compresa IVA;
- che pertanto, l'imposta sul valore aggiunto sul corrispettivo costituisce un costo da ricomprendere nella determinazione della tassa al fine di garantire l'equilibrio tra le entrate derivanti dalla tassa medesima e le spese sostenute da Roma Capitale per l'intero ciclo dei rifiuti solidi urbani;
- che Roma Capitale ha opportunamente integrato i documenti richiesti dal MTR, con i valori dei coefficienti fissati dall'Ente, ossia la tabella di cui allo schema tipo fornito in *Appendice 1 (Allegato 2)*, la relazione di accompagnamento di cui allo schema tipo fornito in *Appendice 2 (Allegato 3)* e assemblato le dichiarazioni di veridicità secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3, ricevute dai due gestori AMA S.p.A. e Æqua Roma S.p.A. (**Allegato 4**), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto l'articolo 1, commi 639, 654, 654-bis, 683 e 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 52 del 25 settembre 2015;

Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 42 del 15 marzo 2018;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (deliberazione G.C. n. 222 del 9 ottobre 2017);

Visto l'articolo 1, commi da 784 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'articolo 57-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Visto l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista la deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019;

Viste le deliberazioni ARERA n. 158 del 05 maggio 2020 e n. 238 del 23 giugno 2020;

Vista la deliberazione ARERA n. 493 del 24 novembre 2020;

Preso atto che, in data 15/11/2021 il Direttore della Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata



Il Direttore

F.to: S. Cervi"

Che, in data 21/4/2021 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata

Il Direttore

F.to: N. De Bernardini"

Che, in data 15/4/2021 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: S. Cervi"

Che, in data 21/4/2021 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha attestato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: N. De Bernardini"

Che, in data 12/5/2021 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: A. Guiducci"

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:

- A) di adottare il Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale per l'annualità 2021, sulla base della proposta predisposta dai gestori AMA S.p.A. e Aequa Roma S.p.A., come indicato nelle premesse del presente atto, opportunamente integrata come da nota tecnica (**Allegato 1**) – contenente i valori dei coefficienti e fattori fissati da Roma Capitale per determinare la dimensione finanziaria finale del PEF 2021 – e dai tre allegati previsti dal MTR, ossia la tabella dei costi (**Allegato 2**), la relazione di accompagnamento (**Allegato 3**) e le dichiarazioni di veridicità dei due gestori (**Allegato 4**), dando atto che il contenuto di tutti gli allegati costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- B) di fissare che per l'anno 2021, i costi per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana della città di Roma, ivi comprese le attività riguardanti l'applicazione e la gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI), in euro 830.727.978,00 compresa I.V.A.
- C) di dare atto che, l'importo di cui al punto precedente costituisce a sua volta la base finanziaria su cui articolare le tariffe TARI 2021, che saranno predisposte con separato provvedimento e nel quale saranno indicate la misura e la quantificazione delle agevolazioni relative al contrasto allo spreco alimentare e all'autocompostaggio nelle modalità attuate da Roma Capitale.

ROMA



D) di dare atto che il presente Piano finanziario sarà trasmesso ad ARERA per la sua definitiva approvazione ai sensi dell'art. 6 della delibera n. 443/2019.

ROMA




Ragioneria Generale

prot: **RE20210046660**
del: **12/05/2021**

Al Segretariato – Direzione Generale
Direzione Supporto Giuridico-amministrativo

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DI ROMA CAPITALE ANNO 2021

Parere di Regolarità Contabile
(art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.)

 Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto legislativo 18/08/2000 n.267, si esprime parere favorevole in relazione alle poste contabili da iscrivere in entrata e in uscita del vigente bilancio di previsione, tenuto conto della validazione del piano economico finanziario con cui viene attestata la congruità, coerenza e completezza dei valori in esso inseriti.

Firmato digitalmente
dalla Ragioneria Generale
Contabile
**ANNA
GUIDUCCI**